



Decreto n.80/2026 Tab.

## Tribunale di Bari

### Il Presidente del Tribunale

**premess**o che lo scorso 14 maggio il Presidente della sezione lavoro dottoressa Maria Luisa Traversa è cessata dall'incarico per decorrenza del secondo quadriennio nell'esercizio delle funzioni semidirettive;

che, in ossequio alla normativa regolamentare del CSM in materia, si è proceduto a rituale interpello per il conferimento delle funzioni di coordinatore della sezione sopra indicata;

che a detto interpello ha risposto positivamente la sola dottoressa Traversa;

**rilevato** che le disposizioni contenute negli artt. da 103 a 105 della Circolare del CSM in tema di organizzazione degli uffici giudicanti per il periodo 2026 – 2029 non impediscono che l'incarico di coordinamento di una sezione rimasta priva di presidente venga assegnato al presidente cessato dall'incarico alla scadenza del secondo quadriennio, diversamente da quanto previsto nelle ipotesi di intervenuta decadenza o di mancata conferma degli stessi disposta dal CSM;

che tale principio è stato di recente ribadito, dal CSM, nella delibera plenaria del 6/9/2023, nella quale è stato sostenuto che, per il conferimento dell'incarico di coordinamento, non ci si può limitare a richiamare il criterio dell'anzianità di servizio, dovendo viceversa essere esaminate le attitudini e le capacità professionali dei concorrenti;

**considerato** che, nel caso di specie, la dottoressa Traversa, peraltro avente maggiore anzianità nel ruolo organico della magistratura tra tutti i giudici in servizio presso la sezione in oggetto, oltre ad essere stata la sola a comunicare la sua disponibilità, è pienamente meritevole, per attitudini, merito e competenza professionale, a ricoprire l'incarico in questione, avendo la stessa svolto in modo encomiabile le funzioni di presidente di sezione e quelle di presidente vicario;

che la dottoressa Traversa non ha maturato una anzianità di servizio decennale nella sezione da lei stessa sino ad ora presieduta;

che il conferimento dell'incarico di coordinamento comporta, ex art. 105 Circ. tab., che alla coordinatrice non possa più essere riconosciuto l'esonero parziale dal lavoro giudiziario ordinario, riservato, come noto, ai soli presidenti di sezione;

che, si ripete, nessun altro presidente di sezione ha manifestato la sua disponibilità a ricoprire l'incarico di coordinamento in questione e che non è possibile, né sarebbe opportuno, atteso che la natura specialistica della sezione lavoro, attribuire l'incarico "de quo" ad altro presidente di sezione,

a parziale modifica delle tabelle di organizzazione del Tribunale

## **NOMINA**

la dottoressa Maria Luisa Traversa coordinatore della sezione lavoro sino al momento della copertura del posto vacante di presidente di sezione e comunque non oltre la maturazione del termine di permanenza decennale nella stessa sezione

## **DELEGA**

la stessa dottoressa Traversa per l'adozione dei provvedimenti organizzativi che si renderanno necessari al fine dare attuazione al presente decreto, relativamente al non riconoscimento dell'esonero parziale dal lavoro giudiziario tabellarmente sino ad ora riconosciutogli quale presidente di sezione;

## **DICHIARA**

il presente provvedimento, da considerarsi urgente, attesa la assoluta necessità di garantire la direzione della sezione in oggetto, immediatamente esecutivo, ex art. 40 Circ. tab.

## **DISPONE**

che, a cura della segreteria, il presente provvedimento sia immediatamente:

- trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Bari per l'ulteriore corso; comunicato:
- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari;
- a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, in servizio presso il Tribunale di Bari;
- al Sig. Procuratore della Repubblica di Bari;
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari;
- al Sig. Dirigente Amministrativo e, a cura di quest'ultimo, al personale amministrativo interessato.

Bari, 1° giugno 2026

**Il Presidente**

